

STATUTO

DENOMINAZIONE

ART.1 – E' costituita un'Associazione tra Urologi e Cultori delle discipline urologiche denominata “**UrOP.**”

SEDE

ART.2 – L'Associazione ha sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 21. Il Consiglio Esecutivo potrà istituire Uffici di segreteria e/o sedi operative in qualsiasi località, purché situate in Italia.

DURATA

ART.3 – La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO

ART.4 – L'Associazione intende:

- contribuire alla redazione di Linee Guida clinico-scientifiche, di buone pratiche e raccomandazioni, in stretta attinenza all'evidenze scientifiche e alle buone pratiche recepite in ambito nazionale e internazionale anche in collaborazione con gli Organismi, gli Enti, le Istituzioni come previsti dalla normativa vigente;
- costituire un punto di riferimento e attivare un'interlocuzione e una collaborazione costante con le istituzioni pubbliche nazionali e regionali, con altri organismi e commissioni presenti sul territorio, con le altre Società Scientifiche e con il mondo degli operatori sanitari;
- svolgere attività e iniziative di Educazione Continua in Medicina e attivare percorsi, programmi e progetti di formazione permanente e aggiornamento professionale destinati a tutti gli associati, agli operatori sanitari.

L'Associazione ha per scopo la formazione delle figure professionali afferenti alle scienze urologiche. L'Associazione, al fine di perseguire il proprio scopo associativo, si propone di organizzare Convegni, Corsi, Congressi, Pubblicazioni.

ART.5 – L'Associazione non ha scopi di lucro, né di tutela sindacale, è apolitica e apartitica. L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti non perseguiranno, in nessuna forma finalità sindacali, né eserciteranno attività imprenditoriali, o avranno partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) nel rispetto dei limiti di legge.

L'Associazione potrà perseguire il proprio scopo associativo anche in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata che operi nell'ambito degli scopi associativi o in ambiti affini oppure associarsi con altre associazioni ed istituzioni operanti nello stesso settore che garantiscano le medesime condizioni di democraticità e gratuità e la collaborazione per il raggiungimento degli scopi ed obiettivi associativi.

L'Associazione, su parere del Consiglio Esecutivo e del Collegio dei Garanti, può affiliare altre Società Scientifiche mediche, infermieristiche o sanitarie del comparto. Può anche affiliare associazioni o società di rappresentanza dei pazienti purché attinenti alle attività urologiche, andrologiche e riabilitative urologiche. È anche possibile affiliare società di tipo tecnico gestionale ed amministrativo purché sempre attinenti agli scopi associativi.

L'Associazione si doterà di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

L'attività scientifica sarà pubblicata sul sito web dell'Associazione.

L'Associazione annualmente programmerà per i propri associati percorsi di aggiornamento scientifico-professionale ed ECM.

L'Associazione è dotata di un Codice Etico (allegato A) che dovrà essere rispettato da tutti gli associati e che prevede, tra l'altro, di evitare possibili conflitti di interessi.

ASSOCIATI

ART.6 – Gli Associati possono essere:

- Associati Ordinari;
- Associati Onorari;
- Associati Sostenitori e Associati Juniores.

ART.7 – Sono Associati Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano attività urologica e/o andrologica presso Case di Cura Private, Private accreditate e liberi professionisti ambulatoriali.

Possono altresì essere Associati Ordinari i medici che prestano la loro attività in strutture urologiche pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Le domande di ammissione all'Associazione in qualità di Associato Ordinario devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all'approvazione del Collegio dei Garanti e quindi alla decisione dell'Assemblea degli Associati.

ART.8 – Sono Associati Onorari coloro che si sono resi meritevoli nel campo delle scienze urologiche - andrologiche o si sono particolarmente adoperati per il perseguimento dei fini dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati delibera, con le maggioranze infra previste dal presente statuto all'art. 18, l'attribuzione della qualifica di Associato Onorario, su proposta del Consiglio Esecutivo. Gli Associati Onorari hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

ART.9 - Sono Associati Sostenitori i medici che prestano la loro attività presso Case di Cura Private, Private accreditate e liberi professionisti ambulatoriali, e in strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, cultori della specialità urologica e andrologica. Sono Associati Juniores i medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia o Andrologia. Le domande di ammissione all'Associazione in qualità di Associato Sostenitore e di Associato Juniores devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all'approvazione del Collegio dei Garanti e quindi alla decisione dell'Assemblea degli Associati.

ART.10 – L'ammissione degli Associati è rimessa al giudizio dell'Assemblea che delibererà in proposito con le maggioranze infra previste dal presente statuto all'art. 18. Gli Associati partecipano di diritto alle manifestazioni dell'Associazione, hanno diritto di voto e di parola nelle assemblee, possono proporre nuovi Associati. Gli Associati sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi dell'Associazione e si impegnano ad una mutua assistenza, culturale e professionale al fine di una crescita qualitativa, scientifica ed assistenziale mirata allo sviluppo dell'Associazione ed al miglioramento della assistenza al paziente.

ART.11 – Gli Associati, in occasione delle elezioni regolarmente indette e secondo le modalità previste nel regolamento, eleggono il Consiglio Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

ART. 12 - La qualità di Associato si perde per dimissioni o decadenza. L'Associato decade di diritto nel caso in cui non abbia versato la quota associativa dopo due solleciti del Segretario - Tesoriere oppure perda i requisiti per i quali è stato ammesso. Un Associato decaduto per morosità può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione solo dopo aver saldato le morosità pendenti e seguendo la prassi di ammissione prevista per i nuovi Associati. Il Collegio dei Probiviri potrà deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione dall'Associazione dell'Associato che abbia offeso o danneggiato l'immagine ovvero materialmente l'Associazione e/o i suoi Organi. Decadono da Associati coloro che riportino condanne penali e che perdano la capacità civile per reati comuni o compiano atti che ledano l'onorabilità e che siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi dell'Associazione. La condanna passata in giudicato per reati, in ogni modo, riguardanti l'attività dell'Associazione comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica associativa.

QUOTE

ART.13 – La quota annua di iscrizione è deliberata di anno in anno dal Consiglio Esecutivo. Il versamento dovrà essere effettuato dagli Associati nelle mani del Segretario - Tesoriere o all'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Esecutivo, entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Gli Associati Juniores sono esonerati dal pagamento della quota. Il Consiglio Esecutivo, in particolari circostanze, può decidere di esonerare temporaneamente dal pagamento della quota anche altri Associati.

PATRIMONIO

ART.14 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote versate annualmente dagli Associati, secondo quanto stabilito dal Consiglio Esecutivo;
- dai contributi versati volontariamente dagli Associati o da terzi (sia persone fisiche, sia Società o altri Enti Pubblici e Privati);
- da lasciti, legati, donazioni o eredità da chiunque voglia aiutare finanziariamente l'Associazione.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà utile o opportuna al fine del raggiungimento degli scopi associativi.

In ogni caso le attività associative potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli Associati e/o di enti pubblici o soggetti privati, con assoluta esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

L'attività di ECM sarà svolta tramite autofinanziamento e con i contributi degli Associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e della normativa vigente.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Durante la vita associativa il patrimonio non può essere distribuito, anche in modo indiretto, agli Associati.

BILANCIO ANNUALE

ART. 15 - L'esercizio associativo e finanziario coincide con l'anno solare che intercorre tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, sulla base delle scritture contabili sistematiche che evidenziano in ordine cronologico le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, l'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio consuntivo economico e finanziario annuale e un bilancio preventivo per il successivo anno che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo. Copia del bilancio dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati, insieme alla convocazione dell'Assemblea che porta all'ordine del giorno l'approvazione, almeno venti giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata. L'obbligo della messa a disposizione della bozza di bilancio così come di altri documenti associativi possono essere assolti anche con la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione su area riservata o mediante trasmissione per e-mail o altro mezzo informatico idoneo.

Gli avanzi di gestione saranno destinati ad incrementare il fondo patrimoniale per il raggiungimento degli scopi associativi e non potranno in nessun caso essere distribuiti agli Associati.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale, dopo l'approvazione, saranno pubblicati sul sito internet dell'Associazione in area accessibile al pubblico per tre anni.

ART.16 – I Beni, gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere reimpiegati per lo scopo dell'Associazione. Se ne fa assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa non siano imposte per legge.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati. In casi di particolare necessità, potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.17 – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche non sono remunerate.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.18 – L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria degli Associati è convocata dal Presidente, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione a ciascun Associato in regola con il pagamento delle quote associative tramite posta elettronica con ricevuta di recapito. Ogni Associato in regola con le quote associative ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può essere richiesta da almeno i 1/10 (un decimo) degli Associati e/o dalla maggioranza del Consiglio Esecutivo. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente che, dopo aver consultato il Consiglio Esecutivo, convocherà gli Associati tramite posta elettronica con ricevuta di recapito.

La convocazione deve avvenire nel limite temporale da 15 (quindici) a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 21 (ventuno) Associati intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea prende atto dei risultati delle elezioni delle cariche associative comunicate dal Presidente del seggio elettorale costituito con le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione (allegato B).

ART.19 – L'Assemblea:

- esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale dell'attività finanziaria e la relazione che lo accompagna, presentati dal Consiglio Esecutivo nonché il bilancio preventivo;
- elegge, ratificando l'esito delle elezioni, il Presidente, il Direttore Operativo e il Segretario -Tesoriere;

- elegge, ratificando l'esito delle elezioni, i componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- stabilisce la sede del Congresso Nazionale e ne designa il Presidente del Congresso;
- decide sull'ingresso dei nuovi Associati;
- approva il Regolamento;
- decide sulle modifiche al presente statuto e sui suoi allegati nonché su quanto altro rimesso alla sua competenza dal presente statuto e dai suoi allegati nonché dalla legge.

ART.20 – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, secondo le scadenze sopra previste, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART.21 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Past President; il Segretario – Tesoriere fungerà da Segretario dell'Assemblea. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e che dovrà essere trascritto sul "Libro Verbali Assemblee".

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

ART.22 – Il Consiglio Esecutivo è composto da:

- Presidente;
- Past President;
- Direttore Operativo;
- Segretario – Tesoriere;
- Cinque Consiglieri.

Gli Associati presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Consiglio Esecutivo che ha indetto le elezioni entro il termine stabilito dal Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Esecutivo dura in carica (3) tre anni.

Il Presidente alla cessazione del Suo mandato triennale assume la figura di Past President di diritto e partecipa alle riunioni del successivo Consiglio Esecutivo con parere consultivo.

I restanti componenti del Consiglio Esecutivo possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nella medesima carica.

Al Consiglio Esecutivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non assegnati all'Assemblea, essendogli demandate le più ampie facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione con i soli limiti imposti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio Esecutivo ha il compito di guidare ed amministrare l'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta allo sviluppo, alla crescita ed al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Esecutivo individua secondo le necessità i Comitati che servono di supporto alla conduzione dell'Associazione e ne nomina il relativo Presidente.

I Comitati durano in carica lo stesso tempo del Consiglio esecutivo che li ha nominati.

Il Consiglio Esecutivo delibera l'ammontare delle quote associative annuali.

Le delibere del Consiglio Esecutivo sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

IL PRESIDENTE

ART.23 - Il Presidente, eletto tra gli Associati, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le Assemblee Associate, il Consiglio Esecutivo ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, adotta eventuali provvedimenti di urgenza ed esegue le decisioni del Consiglio Esecutivo e sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.

ART.24 - In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Past President.

ART.25 - Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse o di indole editoriale ed organizzativa il Presidente può avvalersi dell'opera di collaboratori esterni le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio Esecutivo.

IL SEGRETARIO – TESORIERE

ART.26 Il Segretario – Tesoriere tiene aggiornato l'Albo degli Associati, dirama gli avvisi delle riunioni delle Assemblee e dei Consigli Esecutivo e Direttivo; registra le presenze alle suddette riunioni e ne compila i verbali. Il Segretario – Tesoriere di concerto con il Direttore Operativo redige il bilancio e la situazione finanziaria annuale da presentare per l'approvazione all'Assemblea generale annuale. Sempre di concerto con il Direttore Operativo tiene l'inventario aggiornato del patrimonio immobiliare e mobiliare ed in caso di necessità, in accordo con il Presidente ed il Direttore Operativo può giovare di consulenti esterni. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Segretario – Tesoriere, ne assume le funzioni il Direttore Operativo con gli stessi poteri ed attribuzioni del Segretario – Tesoriere.

IL DIRETTORE OPERATIVO

ART.27 - Il Direttore Operativo è responsabile, insieme al Segretario – Tesoriere, del settore economico amministrativo dell'Associazione. Egli ha l'incarico di:

– redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuale dell'attività finanziaria

dell'Associazione da presentare al Consiglio Esecutivo, che, dopo la relativa approvazione, li sottoporrà all'esame dell'Assemblea;

- curare l'esazione delle quote associative tramite i Coordinatori Regionali, dei contributi associativi ordinari e straordinari e di quanto altro derivante all'Associazione in ragione della sua attività;
- tenere la contabilità dell'Associazione, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni;
- tenere l'inventario aggiornato dei beni dell'Associazione;
- trovare i supporti finanziari idonei alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Consiglio Esecutivo;
- ha delega di firma nella stipula dei contratti economici con Aziende, Enti Pubblici o Privati disposti a contribuire alle attività svolte dall'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Esecutivo;
- collabora con il Presidente del Congresso nella realizzazione logistica del Congresso Nazionale.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Direttore Operativo ne assume le funzioni il Segretario - Tesoriere, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Direttore Operativo.

I CONSIGLIERI

ART. 28 - Vengono eletti in numero di (5) cinque e si occuperanno del Coordinamento degli Uffici previsti nel Regolamento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E I COORDINATORI REGIONALI

ART.29 – Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di coordinamento consultivo con le realtà regionali ed è composto dai membri del Consiglio Esecutivo e dai Coordinatori Regionali. Il Consiglio Direttivo si riunisce in funzione delle necessità stabilite dal Consiglio Esecutivo. Quest'ultimo può convocare i membri del Consiglio Direttivo anche separatamente.

I Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Esecutivo fra coloro che si sono proposti per la carica, o in mancanza, per cooptazione, uno per ogni regione o gruppo di regioni (Macroregioni) definiti dallo stesso Consiglio Esecutivo. I Coordinatori Regionali svolgono funzioni organizzative e di controllo secondo le direttive emanate dal Consiglio Esecutivo ed hanno il precipuo compito di organizzare riunioni scientifiche (almeno una l'anno), di favorire l'iscrizione di nuovi Associati, di rapportarsi con le Autorità e le Istituzioni delle Regioni e/o Macroregioni, in rappresentanza dell'Associazione. In caso di mancato assolvimento dei compiti previsti ed assegnati dal Consiglio Esecutivo possono essere rimossi e sostituiti sempre da parte del Consiglio Esecutivo.

L'incarico di Coordinatore Regionale ha la durata del Consiglio Esecutivo che lo nomina.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 30- L'Associazione si avvale, per gli scopi associativi, della collaborazione di un Comitato Scientifico i cui componenti sono nominati dal Consiglio Esecutivo.

Al Comitato Scientifico partecipano e ne sono componenti tutti i soggetti, individuali e collettivi, che possono fornire un contributo sotto il profilo scientifico, culturale e sociale e quindi anche rappresentanti designati da altre Società Scientifiche, Associazioni, Fondazioni, Università, Istituzioni Sanitarie pubbliche e private, convenzionate o che abbiano stipulato protocolli di collaborazione.

Il Comitato Scientifico ha altresì funzioni e compiti inerenti la formazione e l'aggiornamento di Linee Guida, la programmazione della Formazione Professionale e dell'ECM, la programmazione di progetti di ricerca e di studio.

Il Comitato Scientifico ha funzioni di verifica e di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato Scientifico potrà collaborare, promuovere e stimolare progetti con Università, Istituzioni Sanitarie Pubbliche o Private, Fondazioni, Centri Studi, gruppi di ricerca etc. a livello regionale, nazionale ed internazionale. Potrà inoltre promuovere e incentivare fra gli associati la realizzazione di gruppi di studio e aree tematiche.

Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, elezione e durata dei componenti e funzioni saranno specificate in apposito regolamento stilato ed approvato dal Consiglio Esecutivo.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.31 - Il Collegio dei Garanti è formato dagli ultimi tre Past President dell'Associazione, dai 2 ultimi Past President del Comitato Scientifico e dagli originari Associati che hanno legalmente costituito l'UrOP con l'atto a rogito notarile n. 10551 del Repertorio n. 4034 del not. Saporita del 20/04/2002.

Al Collegio dei Garanti vengono attribuiti i seguenti compiti istituzionali di garanzia:

- approvare, a maggioranza, l'ingresso dei nuovi Associati secondo quanto previsto nel Regolamento;
- vigilare sull'andamento generale dell'UrOP affinché vengano sempre perseguite le finalità per cui si è costituita l'Associazione secondo quanto stabilito nel predetto rogito.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente dell'Associazione quando ritenuto opportuno oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno uno dei componenti del Consiglio Esecutivo e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.32 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non Associati, durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Esecutivo, e possono essere rieletti. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo.

ART.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere obbligatorio e non vincolante sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Il Collegio si raduna preferibilmente almeno due volte l'anno.

Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo di ogni esercizio.

Di ogni riunione sarà redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere trascritto sul "Libro delle Riunioni del Collegio dei Revisori" tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso, nominato nell'ambito dello stesso Collegio.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 34 – Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dagli Associati e dura fino al termine del mandato del Consiglio Esecutivo. Il Presidente viene scelto fra i componenti del Collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito all'accertamento di violazioni del Codice Etico e alle eventuali sanzioni da comminare. Il Collegio dei Probiviri deciderà sulle sanzioni disciplinari che potranno consistere nella censura, nella sospensione transitoria o nella perdita della qualità di Associato. Le decisioni del Collegio sono insindacabili, salvi gli inderogabili rimedi di legge.

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLE CARICHE ELETTIVE

ART. 35 - In caso di dimissioni oppure d'impossibilità a continuare il mandato da parte degli Associati che ricoprono incarichi associativi, il mandato verrà completato dall'Associato classificato alle elezioni nazionali nella posizione immediatamente successiva purché in regola con i requisiti previsti. Nel caso in cui non vi fosse un Associato nella posizione successiva, la carica verrà assunta *ad interim* dal Presidente fino alla prima Assemblea utile nella quale si eleggerà il nuovo idoneo componente. In caso di elezioni con parità di voto verrà nominato l'Associato con più anzianità di iscrizione all'Associazione e/o con i requisiti previsti all'atto costitutivo originale.

Nel caso di rinuncia o impossibilità permanente da parte del Coordinatore Regionale o di un membro dei Comitati, le opportune sostituzioni saranno effettuate dal Consiglio Esecutivo.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 36 - Le modifiche dello Statuto possono essere:

- proposte dal Consiglio Esecutivo;
- richieste al Presidente da almeno un quinto degli Associati con diritto di voto.

Il Consiglio Esecutivo le sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria degli Associati.

L'Assemblea delibererà in prima convocazione con la presenza della metà degli Associati più uno e con il voto favorevole della maggioranza semplice; in seconda convocazione con la presenza di almeno 21 (ventuno) Associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

SCIoglIMENTO

ART.37 - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli iscritti e con il parere non vincolante del Collegio dei Garanti.

ART.38 – L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si fa obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ART.39 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento che ne disciplina l'attuazione, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione. In caso di contrasto tra il presente Statuto e il Regolamento allegato, prevale il presente Statuto.